

**Direzione Regionale:** SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G09078 **del** 21/07/2015

**Proposta n.** 10184 **del** 26/06/2015

**Oggetto:**

SO.CI.M. unipersonale Srl. autorizzazione per l'apertura di una cava di sabbia e ghiaia in loc. "Ontaneto" nel Comune di Civitella D'Agliano (VT).

Oggetto: SO.CI.M. unipersonale Srl. autorizzazione per l'apertura di una cava di sabbia e ghiaia in loc. "Ontaneto" nel Comune di Civitella D'Agliano (VT).

## IL DIRETTORE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale

Vista l'Organizzazione generale interna dell'Amministrazione regionale ed i suoi doveri istituzionali esterni, come da:

- Statuto della regione Lazio;
- Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale, L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.;

Vista la legge regionale del 6 dicembre 2004 n.17 recante "disciplina organica in materia di cave e torbiere e successive modificazioni";

Visto il regolamento regionale 14 aprile 2005 numero 5 di attuazione dell'art.7 della legge regionale 6 dicembre 2004 numero 17;

Vista la Legge 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.

Vista la nota acquisita al protocollo regionale al n. 31211 del 27 febbraio 2009 con la quale la Soc. SO.CI.M. unipersonale s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di sabbia e ghiaia in località Ontaneto del Comune di Civitella d'Agliano (VT) sui terreni individuati al foglio n.9 particelle n. 354, 353, 179, e foglio n.10 particelle 349, 348, 283, 298, 301, foglio n.13 particelle n.150, 266,265, 204, 207, 268, 269, 261, e 262 del nuovo catasto terreni del Comune di Civitella d'Agliano (VT);

Preso Atto che la società SO. CI.M. unipersonale s.r.l. ha la piena disponibilità dell'area in forza di scrittura privata stipulata, il 28. 03. 2014 e registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Viterbo il 9 aprile 2014 n. 604 serie 3 I , con la proprietaria dei terreni Sig.ra Scorsino Ivana;

Visto il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Civitella D'Agliano (VT) in data 14 novembre 2013, dal quale risulta che l'area interessata dal progetto di escavazione ricade in zona E – Sottozona EI – Agricola normale. I terreni non sono gravati da Uso Civico, non sono gravati da Vincolo Idrogeologico, non sono stati percorsi da Incendio, non sono gravati da Vincolo Paesaggistico;

Vista l'Analisi Territoriale redatta dal Perito Demaniale Dott. Francesco Abatini, dalla quale risulta che il terreno di cui trattasi sito in loc. Ontaneto ed individuato dal foglio n.9 particelle n.354, 353, 179, e foglio n.10 particelle 349, 348, 283, 298, 301, foglio n.13

particelle n.150, 266,265, 204, 207, 268, 269, 261, e 262 del nuovo catasto terreni del Comune di Civitella d'Agliano (VT); è esente da USI CIVICI;

- Vista la nota del Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Viterbo, protocollo 7846 del 2 luglio 2009, con la quale si comunica che le aree oggetto della richiesta di autorizzazione per l'apertura della cava in questione:  
non sono boscate  
non sono olivetate  
non sono sottoposte a vincolo idrogeologico;
- Vista la pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto "Apertura di una nuova cava di sabbia e ghiaia in località Ontaneto, nel Comune di Civitella d'Agliano (VT) espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo n. 101849 in data 21 aprile 2010 con la quale si determina l'esclusione delle opere dal procedimento di VIA impartendo nel contempo alcune prescrizioni;
- Vista la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, protocollo MBAC-SBA-EM n.5793 del 18 giugno 2009, che esprime il seguente parere:" l'area in oggetto, sulla quale non insistono al momento vincoli archeologici, risulta comunque, nelle more di elaborazione della Carta del rischio dell'intero territorio del Comune di Civitella D'Agliano, interessata da presenze archeologiche diffuse, fra le quali anche un asse viario con andamento nord-sud, note attraverso la documentazione bibliografica e di archivio, le indagini di superficie e le fotografie aeree";
- Vista la nota della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, protocollo MBAC-SBA-EM n.9001 del 24 ottobre 2013, nella quale nel ribadire quanto già indicato nella nota di cui al precedente capoverso, fa presente che "per consentire a questo Ufficio di esprimere il parere di competenza, si dovranno eseguire accertamenti di scavo preventivo finalizzati a salvaguardare le eventuali presenze antiche celate nel sottosuolo. Tali indagini preventive, consistenti in una serie di trincee, da effettuare a campione che permettano la lettura della stratigrafia fino al terreno di base, saranno condotte con oneri a carico della committenza e sotto la Direzione di questo Ufficio, da parte di archeologi qualificati, dei quali ci si riserva di esaminare i curricula. Resta inteso infine, che, qualora nel corso delle indagini si dovessero intercettare presenze archeologiche, sarà necessario procedere, sempre con oneri a carico della committenza";
- Vista la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, prot. n. 32145 dell'8 novembre 2013 con la quale viene espresso il seguente parere: "questa Soprintendenza rileva di non aver competenza nel merito dell'espressione del parere poiché dall'analisi della documentazione trasmessa, acquisita agli atti con prot. 31297 del 30.10.13, si evince l'assenza di vincoli paesaggistici sulle aree destinate all'apertura della nuova cava";
- Vista la nota del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prot.n. 22528 del 29 novembre 2013 con la quale viene espresso il seguente parere: "Con

riferimento al procedimento in oggetto, allo stato degli atti e sulla base di quanto comunicato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, questa Direzione Regionale comunica che non ravvisandosi le fattispecie di cui all'art. 117 co.3, lett. N), del D.P.R. 233/2007, rinvia al parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per l'Etruria Meridionale con nota del 24.10.2013, prot. n. 9001...”;

Visto il certificato di destinazione urbanistica n. 25/2013 rilasciato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Civitella D'Agliano in data 14.11.2013 con il quale certifica che l'area in questione non è sottoposta a vincolo Paesaggistico Legge 1497/1939, non è sottoposta al vincolo della Legge 1089/1993, non è stata percorsa dal fuoco;

Vista la D.G.R. n. 474 del 18 nov. 1998 che definisce il preminente interesse socio – economico sovra comunale;

Considerato che la sussistenza del preminente interesse socio- economico sovra comunale deve risultare da apposita relazione allegata al progetto;

Considerato che tale preminente interesse socio-economico sovra comunale, è ravvisabile nella relazione del 2 febbraio 2009 redatta dal Geol. Emma Bernardini, per la Soc. SO.CI.M. unipersonale s.r.l. che ha richiesto l'apertura di una nuova cava, con particolare riferimento ai requisiti elencati nella D.G.R. n. 474 del 18 nov. 1998 con particolare riferimento alla lettera f. commi a e b;

Considerato che la Commissione Regionale Consultiva per le Attività Estrattive nella seduta del 13 giugno 2012, ha espresso PARERE FAVOREVOLE all'apertura di una cava in località “Ontaneto” nel Comune di Civitella D'Agliano (VT), a condizione che vengano rispettate le prescrizioni riportate nei diversi pareri.

Vista la nota regionale n. 30724 del 16 Ottobre 2013 con la quale sono state convocate tutte le amministrazioni preposte alla tutela di particolari valori gravanti sull'area in esame alla prima seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 11 novembre 2013, convocate ai sensi dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e dell'art.8 della L.R. 17/2004, relative alla definizione dell'istanza presentata dalla SO.CI.M. unipersonale Srl. per l'apertura di una cava di sabbia e ghiaia, in loc. Ontaneto del Comune di Civitella D'Agliano (VT);

Visto il verbale della seduta della Conferenza di Servizi del giorno 11.11.2013, inviato a tutti i partecipanti con nota regionale n. 106161 del 20.11.2013;

Vista la nota regionale n. 185848 del 20.12.2013 con la quale è stata convocata la seduta finale della Conferenza di Servizi per il giorno 13.01.2014 ai sensi dell'art.14 della Legge 7 agosto n. 241 e dell'art. 8 della L.R. 17/2004;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi del giorno 13.01.2014, inviato a tutti i partecipanti con nota regionale n. 117545 del 25.02.2014;

Vista la nota dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere – Ufficio Piani e Programmi, prot. 88 del 13 gennaio 2014 dalla quale si evince che:” ...Dal confronto tra gli elaborati progettuali e quelli riferiti al citato PAI – Piano Stralcio di Assetto idrogeologico, risulta che allo stato degli studi le aree di che trattasi non sono interessate da possibili fenomeni di dissesto o da rischio idrogeologico.....non si rilevano incompatibilità tra l’attività estrattiva così come descritta negli elaborati progettuali pervenuti e gli atti di pianificazione di competenza “;

Considerato che nei trenta giorni successivi alla data della notifica non sono pervenute osservazioni e/o pareri negativi da parte degli enti convocati;

Considerato che la coltivazione della cava non interesserà in alcun modo zone vincolate e che a lavori ultimati il sito verrà opportunamente ripristinato e ambientato come da progetto approvato in sede di Commissione Regionale Consultiva per le attività estrattive nella seduta del 13 giugno 2012;

Ritenuto che la Società SO.CI.M. unipersonale Srl. è in possesso dei requisiti tecnico-economici per condurre l’impresa e che il progetto di coltivazione e recupero ambientale proposto è in linea con le normative in vigore;

Visto il piano di coltivazione proposto;

Considerato che il progettista nell’esposizione del programma economico e finanziario ritiene necessaria una autorizzazione della durata di almeno cinque anni;

Vista la determinazione dirigenziale G03420 del 19.03.2014 con la quale è stato concluso il procedimento con provvedimento finale positivo per la definizione dell’istanza di apertura di nuova cava in loc. “Ontaneto” nel territorio del comune di Civitella D’Agliano (VT):

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di autorizzare, ai fini delle legge regionale n.° 17/2004, la SO.CI.M. unipersonale Srl., Cod. Fisc. e P. IVA 01879510566, con sede legale in Strada Teverina, 40 – 01026 Grotte Santo Stefano - Viterbo all’esercizio dell’attività estrattiva di sabbia e ghiaia in località “Ontaneto” del Comune di Civitella D’Agliano (VT) sui terreni individuati al foglio 9 part. 354, 353, 179, foglio 10 particelle 349, 348, 283, 298, 301 e foglio 13 particelle 150, 266, 265, 204, 207, 268, 269, 261, 262 del N.C.T. del Comune stesso per una superficie complessiva pari ad ettari 4,3 nel rispetto della normativa vigente in materia e di tutte le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

1. La durata della presente autorizzazione è pari ad anni 5 (cinque) decorrente dalla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Lazio.
2. In caso di mancato inizio dei lavori di coltivazione entro il termine perentorio di anni uno dalla data di pubblicazione della presente autorizzazione, questa si intende decaduta, *ipso iure*.

3. Nel caso in cui uno solo dei requisiti indispensabili, di seguito riportati: interesse socio economico sovra-comunale, piena disponibilità dell'area di cava, capacità tecnico economica dell'impresa ad effettuare i lavori autorizzati, venisse a mancare, la presente autorizzazione si intende decaduta, ipso iure.
4. Il piano di coltivazione e di recupero ambientale allegato all'istanza, che si approva, dovrà puntualmente essere realizzato nel rispetto delle limitazioni disposte con la presente autorizzazione secondo gli elaborati visti dal dirigente dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale di seguito elencati:
  - Piano di coltivazione e recupero ambientale A1 e A2 (2009);
  - Aggiornamenti Documentazione Tecnica (2012)
  - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione, art. 117/08;
  - Planimetria perimetrazione area di cava;
5. Prima dell'inizio dei lavori di coltivazione mineraria la società esercente dovrà realizzare, nell'ordine, i seguenti adempimenti:
  - a- Stipulare polizza fideiussoria con le modalità previste all'articolo 1 della legge 348/1982, ovvero fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito oppure polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, indicando quale beneficiario il comune di Cori(LT) e garantendo l'amministrazione comunale nel caso di parziale o totale difformità circa la realizzazione del progetto di recupero ambientale approvato e/o in caso di attivazione, a carico dell'esercente, di una delle procedure concorsuali previste dalla normativa vigente.

La polizza fideiussoria dovrà garantire un importo non inferiore ad € 716.811,00 (settecento sedicimilaottocentoundici,00), per il recupero ambientale, fatto salvo l'obbligo di attenersi agli importi previsti dall'ultimo prezzario regionale vigente.

In ogni caso tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata almeno ogni tre anni rideterminando l'importo sulla base del prezzario regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici.

Il periodo di copertura della polizza fideiussoria dovrà eccedere di anni due rispetto alla data presunta di ultimazione dei lavori autorizzati dal presente atto e/o successive proroghe. Il contratto di polizza dovrà fare esplicito riferimento al presente atto.
  - b- Sottoscrivere apposita convenzione con il comune di Civitella D'Agliano (VT) così come disposto dall' articolo 14 della legge regionale 17/2004.
  - c- Redigere un crono programma che rappresenti una successione temporale realistica delle varie fasi lavorative (al massimo annuali), in cui la società intende suddividere le operazioni di realizzazione del progetto approvato, con almeno una planimetria a curve di livello, in adeguata scala di riduzione, per ognuna delle fasi previste.
  - d- Trasmettere copia della convenzione, copia della polizza fideiussoria, copia del piano topografico dei lavori, alla Regione Lazio – Direzione Regionale Attività Produttive – Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale - via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7 – 00145 Roma.
  - e- individuare il perimetro dell'area autorizzata mediante l'apposizione in loco di termini lapidei (individuati con sistema VGS 84 ed indicati nella tavola denominata planimetria perimetrazione area di cava) redigendo apposito verbale circa le operazioni di posizionamento dei termini lapidei alla presenza di personale dell'Area Attività Estrattive e Demanio Lacuale della Regione Lazio e di personale tecnico dell'Amministrazione Comunale.
  - f- Inviare denuncia di esercizio, così come previsto dall'articolo 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959 numero 128.

6. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nella pronuncia di verifica sull'applicabilità della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale espressa dall'Area regionale Valutazione di Impatto Ambientale con nota protocollo numero 101849 del 21 aprile 2010;
7. Le operazioni di estrazione della sabbia e ghiaia dovranno essere eseguite secondo le modalità indicate nel piano di coltivazione approvato.
8. Il materiale di scoperta, dovrà essere accantonato esclusivamente presso l'area di cava autorizzata, ed il recupero ambientale del sito estrattivo, dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla legge regionale 17/2004.
9. Non dovrà essere consentito ad estranei l'accesso al cantiere estrattivo se non in compagnia del Direttore Responsabile dei Lavori e/o di suo delegato.
10. Dovrà essere rispettato il piano di gestione dei rifiuti di estrazione presentato, ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
11. Dovrà essere trasmesso all'autorità competente e con cadenza almeno semestrale l'esito dei monitoraggi previsti all'articolo 11 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 30 maggio 2008 numero 117.
12. Entro il 30 giugno di ogni anno dovrà essere trasmesso al Comune e alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive una perizia giurata che attesti lo stato di avanzamento del piano di coltivazione con l'indicazione dell'esatto quantitativo del materiale utile estratto al fine di versare al Comune il contributo per il recupero ambientale così come previsto all'articolo 15 della legge regionale 17/2004.
13. La società è tenuta al rispetto integrale di tutte le norme di sicurezza e salute, in particolare il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, numero 128, il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, numero 624 e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, nonché a tutte le disposizioni che l'organo di controllo competente in materia di Polizia Mineraria dovesse ritenere necessario.
14. Gli elaborati progettuali che qui si intendono definitivamente approvati, verranno restituiti alla società e al Comune debitamente vistati dal dirigente dell'Area e dovranno essere conservati con cura ed esibiti a semplice richiesta dagli organismi di controllo.
15. La presente autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava.
16. Le richieste di varianti al Piano di coltivazione e/o di recupero ambientale approvato dovranno essere preventivamente autorizzate secondo quanto previsto dall'articolo 12 comma 7 della legge regionale 17/2004.
17. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad attenersi alle disposizioni di legge e regolamentari nonché a tutte le prescrizioni che comunque venissero impartite dall'Autorità Regionale per il controllo e il regolare sfruttamento della risorsa mineraria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà notificata alla Società ed inviata al Comune, nonché pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE  
*Rosanna Bellotti*

